



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEMINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 39

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 18/01/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021404826522

Esito: RINVIO AL 19/01/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL PERITO CAFORIO ANTONIO.....	5
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....	6

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 18/01/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento. Come vi avevo già accennato, c'è un impedimento del Giudice Popolare Tagliente Maria e viene sostituita nella Corte dalla signora Leone Carmela.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come già avvenuto altre volte... Ci sono dei problemi nella temporanea sostituzione del Giudice Popolare? Già altre volte è stato prestato il consenso preventivo alla rinnovazione degli atti. Pubblico Ministero, ci sono opposizioni?

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuna. Anche in considerazione dell'attività che si svolgerà oggi che non prevede l'assunzione di prove, tranne il perito che è presente. Parti Civili, ci sono questioni?

(I difensori delle Parti Civili intervengono fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No.

AVVOCATO R. ERRICO - Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I difensori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se è possibile, volevo rappresentare questo.

Noi non faremmo nessun problema alla sostituzione. L'unica gentilezza che volevamo chiedervi è... Siccome veramente stiamo parlando di un processo enorme, tantissimi documenti sono stati prodotti nel corso di questa lunga istruttoria però magari qualche documento può essere sfuggito. L'unica gentilezza, come abbiamo fatto in tanti altri processi: se c'era la possibilità, indipendentemente poi dalla formale chiusura, di poter depositare qualche altro documento qualora ci fosse sfuggito. Ecco, solo da questo punto di vista. Poi, per il resto, non ci sono problemi da parte della Difesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. So che è accaduto altre volte che, anche al termine del dibattimento, sono stati prodotti documenti. Non credo che ci sono opposizioni delle altre parti. Poi salvo a valutare, chiaramente, il documento che si vuole produrre. Però, insomma in linea di massima, c'è sicuramente questa possibilità. Va bene.

AVVOCATO V. DETTOLI - L'Avvocato Valerio Sgarrino, così come sostituito, deposita per delle Parti Civili già costituite (precisamente Montervino Ester, Montervino Anna, Musciacchio Doriana, Tursi Angela e Delliponti Tiziano) documentazione così come da nota di deposito. In particolare: una dichiarazione di successione di Montervino Vincenzo, certificazione albero genealogico di Delliponti Stefano e un certificato di stato di famiglia originale della famiglia di Tursi Angela che deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo sottoponga alle altre parti, Avvocato.

AVVOCATO V. DETTOLI - Sì, sì, certo.

(Le altre parti prendono visione della documentazione in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, ci sono opposizioni su questa documentazione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO *(fuori microfono)* - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Disponiamo l'acquisizione. Viene allegata al presente verbale di udienza.

AVVOCATO A. LORETO - Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Un attimo soltanto, Avvocato.

AVVOCATO A. LORETO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda poi... Voleva intervenire? Prego, prego.

AVVOCATO A. LORETO - Sì. Ecco, giusto perché anch'io avrei... Ad integrazione del deposito dell'altro giorno, dovrei depositare i modelli organizzativi gestionali ex Decreto Legislativo 231, adottati nel corso degli anni dall'amministrazione straordinaria; poi, rispetto ai verbali ISPRA che vi avevo depositato, c'è un verbale del Ministero dell'Ambiente (dell'ISPRA) del 23 ottobre 2015; la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di Ilva; il decreto di ammissione dell'Ilva alla procedura dell'amministrazione straordinaria; poi, da ultimo, una tabella riepilogativa dei costi al 30 settembre 2016 che sostanzialmente ripropone in altra veste grafica quella che già vi avevo presentato; poi invece una tabella al 2020, con i costi sostenuti anche dal gestore Arcelor Mittal (in quest'altra tabella ci sono soltanto i costi relativi alla spesa effettivamente sostenuta, quindi un aggiornamento di quello che già avete in atti).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vuole sottoporre alle altre parti?

AVVOCATO A. LORETO - Sì.

(L'Avvocato Loreto mostra alle altre parti i documenti di cui sopra)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel frattempo, possiamo introdurre il perito.

AVVOCATO A. TONDO - Presidente, buongiorno. Mi scusi. Avvocato Tondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO A. TONDO - Anch'io avrei una produzione documentale da fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Un attimo soltanto, Avvocato. Allora, per quanto riguarda questa produzione dell'Avvocato Loreto ci sono opposizioni?

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

DEPOSIZIONE DEL PERITO CAFORIO ANTONIO

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel frattempo sentiamo il Dottor Caforio che è sempre sotto il vincolo del giuramento che ha già prestato.

PERITO A. CAFORIO - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'abbiamo citata in relazione all'ultima tranche del suo incarico, ovvero alle trascrizioni delle conversazioni intercettate, su richiesta dell'Avvocato Caiazza. Si tratterebbe della relazione che lei ha depositato in data 29 giugno del 2020.

PERITO A. CAFORIO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ricorda bene questa ultima parte del suo lavoro?

PERITO A. CAFORIO - Confermo e mi riporto integralmente al contenuto della relazione scritta

e depositata in atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si riporta. Senta, ha riscontrato delle problematiche nell'opera di trascrizione?

PERITO A. CAFORIO - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel supporto magnetico da cui poi lei ha trascritto le conversazioni ha riscontrato qualche problematica, qualche intervento, qualche...

PERITO A. CAFORIO - Nessuna problematica, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era genuino il supporto.

PERITO A. CAFORIO - Erano chiare. Nei punti in cui io ho avuto difficoltà all'interpretazione, troverete come al solito - come indicato in legenda - il segno di asterisco. Tengo a precisare che, se si sono chiamati durante la conversazione, troverete il nome con cui si sono appellati durante la conversazione, altrimenti "Uomo 1" o "Uomo 2" o "Uomo" o "Donna" se si trattava della solita conversazione. Questo è quanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, ci sono richieste da porre al Dottor Caforio?

AVVOCATO V. VOZZA - Soltanto una domanda, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Buongiorno, signor Caforio.

PERITO A. CAFORIO - Buongiorno a lei, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Da quanto rileva il collega Caiazza - in questo caso mio tramite - mancherebbe, nell'elenco delle trascrizioni da lei depositate, la conversazione di cui al progressivo 7833. Parliamo sempre del RIT 90 del 2010.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può ripetere, Avvocato, qual è?

AVVOCATO V. VOZZA - 7833. Per la Corte, Presidente, ha formato oggetto di domanda - in sede di controesame - al teste Rizzo. Faccio riferimento all'udienza dell'8 giugno del 2018, segnatamente a pagina 45: ha formato oggetto delle domande del collega Antonini - quindi Difesa - per quanto riguardava la identificazione delle persone che interloquivano. Chiedo pertanto se vi ha provveduto e, sennò, se c'è stato qualche problema particolare.

PERITO A. CAFORIO - La verifica va fatta...

AVVOCATO V. VOZZA - Non ho sentito. Le chiedo scusa.

PERITO A. CAFORIO - Chiedo scusa. La verifica va fatta se quel progressivo era tra quelli richiesti anche dal Pubblico Ministero in precedenza, trattandosi del RIT 90. Perché se non è stato trascritto tra le richieste dell'Avvocato, bisognerebbe fare un controllo per

verificare se quella progressiva (la 7883) non sia già presente nel RIT 90, nelle trascrizioni già depositate in atti. Questo è quanto.

AVVOCATO V. VOZZA - No. Da quello che a me risulta, non era tra quelle per le quali aveva richiesto la trascrizione il Pubblico Ministero ed era compresa nell'elenco di quelle conversazioni delle quali aveva chiesto la trascrizione il collega Caiazza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei é in grado di verificare al momento? È in grado di verificare?

PERITO A. CAFORIO - Al momento non sono in grado di verificare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al momento no. Va bene. Allora lo verifichiamo noi.

PERITO A. CAFORIO - Se per un mero errore è sfuggita, si può... cioè non è difficile rimediare alla trascrizione di questa progressiva, ecco.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, segnalo che potrebbe aver generato l'equivoco - proprio in riferimento all'ultima affermazione del perito - il fatto che il Pubblico Ministero avesse chiesto la trascrizione della conversazione 7832 di quel RIT 90/10 mentre il collega Caiazza aveva chiesto la trascrizione della conversazione di cui al progressivo 7833 del RIT 90/10 (conversazione intervenuta il 25 agosto del 2010, alle 14:22).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora adesso dobbiamo verificare tra le trascrizioni precedenti. L'Avvocato Tondo aveva delle richieste?

AVVOCATO A. TONDO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così, nel frattempo, esaminate la documentazione.

AVVOCATO A. TONDO - Grazie, Presidente. Sì, volevo chiedere l'acquisizione di tre documenti. Uno è il verbale delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto in data 7 ottobre 2020; il secondo documento è la richiesta del Pubblico Ministero alla Guardia di Finanza, dell'8 ottobre 2020, finalizzata ad acquisire presso l'Ispettorato del Lavoro le foto fatte dall'Ispettore Severini e Di Francesco durante il sopralluogo del 23 febbraio 2010 presso l'Agglomerato; il terzo documento è il verbale delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto in data 8 ottobre 2020.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

(L'Avvocato Tondo mostra alle altre parti la documentazione di cui sopra)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Aveva chiesto la parola l'Avvocato Lanucara o sbaglio?

AVVOCATO L. LANUCARA *(fuori microfono)* - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Lanucara. Voleva intervenire.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, Presidente. Io - come sul dirsi, per scrupolo - propongo

questa produzione che credo sia utile un po' per tutti. Ricorderà la Corte che ho depositato dei documenti. Io qui ho la dimostrazione - già addirittura partita dal 2014 alla volta dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria - di richiesta per ottenere appunto quei documenti che abbiamo ottenuto e abbiamo prodotto. Si tratta appunto di richiesta risalente addirittura al 2014 - che poi abbiamo reiterato nel corso del tempo fino al 2018 - e la risposta dell'Ilva che ci mette a disposizione questa documentazione. Poi la proposta produttiva - in tutti i sensi - che vorrei fare è in questo senso. Insieme alla consulenza Fontana, noi abbiamo allegato un elenco di ordini di manutenzione. Per non caricare veramente la Corte anche di materiale proprio fisicamente, Presidente... Fontana ha elencato quegli ordini. Se vi è l'accordo, io metto a disposizione un CD in cui non solo quegli ordini ma addirittura tutti gli ordini dell'Area Altoforno (dal '96 al 2012) sono contenuti, di modo che se la Corte - nel momento in cui esaminerà quell'elenco di ordini - volesse avere contezza specifica dell'oggetto, ha a disposizione il CD.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA - Se la Corte ritiene, se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono osservazioni delle altre parti...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, da parte del Pubblico Ministero no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questa documentazione può essere acquisita, come credo che possa essere acquisita anche quella dell'Avvocato Tondo. Vero? L'ha vista, Pubblico Ministero, quella dell'Avvocato Tondo? Il verbale di acquisizione...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. Va bene per il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono osservazioni? No. Avvocato Vozza, ho visto che esaminava anche lei la documentazione del collega Tondo.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono opposizioni. Allora, per quanto attiene alle richieste di produzione Avvocati Tondo e Lanucara, la relativa documentazione può essere acquisita. Invece sull'Avvocato Loreto... vedo che la state esaminando. Ci ritiriamo per qualche minuto in relazione a questa richiesta dell'Avvocato Caiazza.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:07 e rientra in Aula di udienza alle ore 11:18.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, abbiamo in effetti verificato che è sfuggita evidentemente questa trascrizione. Però il perito ha manifestato la propria disponibilità a completare il lavoro in data odierna, quindi si allontanerà e poi tornerà più tardi e depositerà questa conversazione che tra l'altro - per quello che abbiamo potuto vedere - è breve (è di due o tre minuti), per cui non credo che comporterà... Va bene. Allora conferiamo quest'ulteriore incarico relativo a questa conversazione mancante e ci vediamo, diciamo orientativamente, per le 15:00/15:30.

(Il perito interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi verso le 15:30. Va bene. Allora si allontana il perito.

(Il perito si allontana momentaneamente dall'Aula di udienza)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda allora la documentazione depositata e di cui ha chiesto l'acquisizione l'Avvocato Loreto, ci sono osservazioni?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO *(fuori microfono)* - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuna osservazione di nessuna delle parti. Disponiamo l'acquisizione. Allora, per quanto riguarda le istanze ex Articolo 507, devo dare atto che è stata depositata una rinuncia...

AVVOCATO A. LORETO - Presidente, chiedo scusa, se posso interromperla giusto un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Loreto.

AVVOCATO A. LORETO - Mi scuso per l'ordine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO A. LORETO - Io avrei giusto un'altra questione prima delle richieste 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego.

AVVOCATO A. LORETO - Intanto, per scrupolo difensivo, chiederei alla Corte di Assise - ove già non presente in atti - l'acquisizione dell'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Taranto, in altra composizione, aveva rigettato l'istanza di patteggiamento. Perché, dal testo, effettivamente l'altra Corte d'Assise in altra composizione aveva disposto la trasmissione degli atti. Solo che ricordo che in altre occasioni - quando abbiamo sentito il Dottor Lagro, le sue consulenze - non era proprio chiaro se quel fascicolo fosse o meno presente in atti, anche confrontandoci con l'Ufficio di Procura. Per cui io intanto depositerei l'ordinanza e vi chiederei - anche ai fini e per gli effetti sia dell'Articolo 448 comma quinto e sia dell'Articolo 586 - l'acquisizione integrale dell'intero fascicolo del

patteggiamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, in effetti - come lei ha detto - da un controllo generale che abbiamo effettuato non abbiamo rinvenuto gli atti del patteggiamento. Ne disponiamo l'acquisizione, sempre che siano reperibili. Per il momento, per questa richiesta dell'Avvocato Loreto ci sono opposizioni?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no: non ci sono opposizioni. Anzi Riva Forni, da questo punto di vista, per le stesse ragioni procedurali si associa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora disponiamo l'acquisizione di questo provvedimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, proprio qualche altro documento ancora - prima di passare alle richieste 507 - di quelli che siamo riusciti già a reperire come ancora mancanti. Volevamo integrare... forse già ci stanno ma veramente per tuziorismo difensivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Avvocato Annicchiarico, per il verbale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Mi scusi. Avvocato Annicchiarico, per il verbale. Per tuziorismo difensivo intendiamo produrli in questa sede. Ci sono tutt'una serie di contratti di assistenza tecnica che sono stati già citati da testi, consulenti. C'è un contratto di assistenza tecnica della Siderconsult con la Siderurgica del Pacifico (citato anche da Bini); c'è un contratto tra il Consorzio Genovese Acciaio (società COGEA) e la Siderconsult. Sono tutti contratti di assistenza tecnica, come quello che avete visto tra Riva Acciaio e Ilva, Riva Fire e Ilva. Contratto di assistenza tecnica anche fatto con una società francese ("Cockerill-Sambre" sembra), come indicato. Poi c'è il contratto di assistenza tecnica...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi, ma allora quali sono le parti contraenti? Chi è che conferisce questi incarichi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le parti contraenti sono sempre riconducibili al Gruppo Riva. Comunque sono tutte indicate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è anche questo ultimo contratto che è tra Ilva... anzi tra la Sativ - che è la società degli Amenduni - e Ilva, che è sempre un contratto di assistenza tecnica che i soci Amenduni avevano stipulato con Ilva. Quindi anche da parte Amenduni c'era assistenza tecnica nei confronti di Ilva. Poi, oltre a questa documentazione qui, vi produco... questo riguarda nello specifico la mia posizione processuale in qualità di difensore di Nicola Riva. Il Pubblico Ministero aveva prodotto la richiesta di patteggiamento di Nicola Riva nel procedimento instaurato a Milano per la bancarotta. Io vi produco tutte le istanze e le memorie, che ho depositato

personalmente a Milano, nelle quali - in maniera abbastanza sui generis, vedrete - ci sono istanze di patteggiamento che sottolineano come è soltanto e unicamente una scelta di carattere processuale e come Nicola Riva fino all'ultimo secondo ha continuato a sostenere l'assoluta insussistenza dei fatti e l'assoluta assenza di responsabilità. Tant'è che la mia condotta processuale era stata anche stigmatizzata da alcuni Giudici milanesi che non riuscivano a comprendere la ragione per la quale facessi così tanta produzione difensiva per dimostrare le ragioni del mio assistito. Qui troverete praticamente le istanze di patteggiamento e le relative memorie accluse in cui spiegavamo le ragioni per le quali sicuramente doveva essere assolto o comunque il fatto non sussisteva. Ma in ogni caso, proprio perché il contesto generale era quello, si era deciso di arrivare ad un'istanza di patteggiamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi produco anche il piano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ci sono altri documenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Produco anche il piano Ernst Young del 26 marzo 2013 (è il piano 2013/2018). Anche questo, probabilmente, è già atti però ve lo stiamo producendo per nostro scrupolo. Allo stato, Presidente, non c'è altro, con quella riserva di cui vi ho parlato prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, volete esaminare la documentazione?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente. Non c'è opposizione. Soltanto con riferimento alle memorie del difensore: possono entrare solo come fatto processuale ma, evidentemente, non come prova dei fatti di merito descritti all'interno della memoria. In questi limiti non c'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le Parti Civili? Non ci sono osservazioni. Gli altri difensori? Non ci sono osservazioni. Va bene. Allora disponiamo l'acquisizione di questa documentazione. Ci sono altri interventi prima di passare alle richieste? No. Allora, come già avevo accennato, devo dare atto del deposito - in data 15 gennaio 2021 - della dichiarazione di revoca o rinuncia alle precedenti istanze ex Articolo 507 del Codice di Procedura Penale, depositata dall'Avvocato Carlo Rienzi per i propri assistiti, in particolare per CODACONS. Quindi vi sottoponiamo questa rinuncia o revoca.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Prego, Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA - Prima di passare alle richieste ex 507 delle Parti Civili e poi alle nostre, io avevo riservato - lei ricorderà - una richiesta di prova contraria rispetto alle produzioni documentali del Pubblico Ministero. La Corte mi disse alla scorsa udienza che avrei fatto un unico intervento in sede di richieste ex 507. Rimane confermato così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi attendo le richieste della Parte Civile per poi articolare nella duplice forme le mie, come controprova e come 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d'accordo.

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.

AVVOCATO A. TONDO - Scusi, Presidente, stessa cosa vale anche per me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Tondo.

AVVOCATO A. TONDO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d'accordo.

AVVOCATO G. BRUNI - Presidente, se posso dare atto della mia presenza. L'Avvocato Bruni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Bruni, sì.

AVVOCATO G. BRUNI - Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, voi avete una copia - vero? - di questa... avete un'altra copia? Perché dicono che non ne hanno depositate tante.

(Il Presidente interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, le volevo chiedere questo. Probabilmente non riesco a comprendere bene io. Perché da un lato... al netto di tutte le considerazioni di contorno. Però - dico - da un lato c'è la revoca delle istanze 507. Correggetemi se sbaglio, perché non comprendo. Non riesco a capire poi invece in relazione a questo filmato. C'è una richiesta rispetto a questo filmato? C'è un link. Dice "Laddove invece questo elemento che solo molto parzialmente traspare..." e indicano un link di questo filmato. Cioè si sta producendo un filmato? Non capisco. Un suggerimento a guardare una fonte esterna? Che cosa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'Avvocato Minetola, che sostituisce i colleghi, può chiarirci questo punto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché poi dice che era ed è assolutamente necessario ("...era ed e..."), quindi sembra quasi una... per questo non capisco io.

AVVOCATO A. MINETOLA - Sì, Presidente. Ritengo - anche la copia che ha il collega Annicchiarico - che ci sia allegata una trascrizione di questo video, che sono poi delle considerazioni di alcuni genitori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Nella copia che ho io c'è solo una Cassazione Civile Sezione Terza...

AVVOCATO A. MINETOLA - No. L'ultima pagina dovrebbe essere, collega. C'è questo link da dove hanno estratto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C'è una trascrizione del video. Ma il video dov'è?

AVVOCATO A. MINETOLA - Sono solamente, diciamo, delle dichiarazioni di alcuni genitori che hanno perso i figli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma la copia del video ce l'avete, l'avete prodotta?

AVVOCATO A. MINETOLA - No, non credo ci sia il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, c'è solo il link.

AVVOCATO A. MINETOLA - Solo il link. Praticamente è stata estratta solo quella parte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Quindi questa è la richiesta che residua, in pratica, da tutte quelle richieste.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si comprende bene. Dalle immagini, per illustrare... Non lo so, non so.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io ritengo una cosa. Però processualmente... Poi io ho tantissimo rispetto nei confronti di tutti, di tutte le parti processuali e ovviamente delle persone che soffrono. Ci mancherebbe altro! Però, dal punto di vista processuale, riteniamo che la richiesta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, abbiamo chiarito che residua questa istanza. Dedurrete anche su questa istanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Insomma come dovete dedurre su tutte le altre istanze.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti sto deducendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi diciamo che abbiamo preso atto del fatto che residua un'istanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda la Cassazione, mi sembra che l'Avvocato già aveva preannunciato quella sentenza.

(L'Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Diciamo che è residua come richiesta. Abbiamo chiarito,

all'esito della interlocuzione con l'Avvocato Minetola, che residua questa richiesta. Poi come la vogliamo interpretare la interpretiamo. Però è dato di fatto che c'è solo la trascrizione. Non c'è un supporto dove...

AVVOCATO A. MINETOLA - Non c'è. No, non c'è stato supporto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è contenuto questo video insomma. Va bene. Allora, ci sono altri interventi prima di... Se non ci sono altri interventi... Il Pubblico Ministero conferma che non ha alcuna istanza da proporre ai sensi del 507?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, confermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Conferma. Le Parti Civili? Non ci sono ulteriori istanze, ad eccezione di questa di CODACONS. Per quanto invece attiene i Responsabili Civili? Non ci sono ulteriori richieste. Le Difese degli imputati. Chi vuole intervenire?

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente, in maniera davvero telegrafica le richieste di prova contraria - già preannunciata - rispetto alla produzione documentale ammessa dalla Eccellentissima Corte alla scorsa udienza. Faccio riferimento in particolare all'allegato 8 dell'elenco prodotto dal Pubblico Ministero, datato primo ottobre 2020, ossia - leggo testualmente - "Integrazione alla relazione riassuntiva relativamente agli aspetti inerenti la circolazione idrica sotterranea datata luglio 2020". Rispetto a questa, Presidente ed Eccellentissima Corte, voi ricorderete che la circolazione idrica e il trasporto idrico hanno formato specifico e precipuo oggetto della consulenza del Professor Tognotti il quale ha anche illustrato a dibattimento - in contraddittorio tra le parti ovviamente - rispondendo alle domande in sede di esame e di controesame. Rispetto a questo documento nuovo relativamente appunto all'esame svolto ed alla consulenza redatta dal Professor Tognotti, noi chiediamo - a prova contraria - che possa essere sentito, su questo specifico punto, il Professor Leonardo Tognotti. Poi per quanto riguarda gli allegati di cui ai numeri 11 e 13 del medesimo elenco, ossia "Analisi e/o misurazione degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera, nonché misurazione emissioni diffuse stabilimento ex Ilva di Taranto prioritariamente riferite all'Area Agglomerato"... Ho letto testualmente il titolo dell'allegato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allegati 11 e 13 ha detto?

AVVOCATO V. VOZZA - 11 e 13 - Presidente, sì - di quell'elenco. Noi chiediamo che venga sentito, sempre a prova contraria, il Dottor Giliberti Domenico (responsabile del laboratorio di analisi interno dello stabilimento Ilva all'epoca dei fatti e comunque all'epoca della redazione di questi documenti), il quale potrà illustrare e spiegare a tutti noi le metodiche che venivano seguite, le tempistiche, quali strumenti si utilizzavano, qual è il procedimento seguito rispetto a queste risultanze che il Pubblico Ministero ha prodotto e che l'Eccellentissima Corte ha acquisito e quant'altro utile - e, direi,

necessario - ai fini di una esatta comprensione non soltanto del documento in sé ma anche della sua genesi e della sua formazione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Presidente, scusi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Avvocato Lojacono - per il verbale - per tutti i suoi assistiti, anche in sostituzione del Professor Paliero per Riva Forni Elettrici. Mi associo alle richieste di controprova - tutte - formulate dall'Avvocato Vozza, per le ragioni che ha già esposto l'Avvocato Vozza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ci associamo tutti. Chi eventualmente non si vuole associare si dissocia. Io parlo a nome di tutti: ci stiamo associando. Pasquale Annichiarico - per il verbale - per i suoi assistiti e per gli altri difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chi si vuole associare si associa. Sennò...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io mi associo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per le Difese...

AVVOCATO C. URSO (*fuori microfono*) - L'Avvocato Carmine Urso si associa per i suoi assistiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Avvocato Perrone si associa all'istanza formulata dal collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche l'Avvocato Convertino. Mi associo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, l'Avvocato Melucci - per i suoi assistiti - si associa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO G. RAGNO - L'Avvocato Giacomo Ragno, per il suo assistito, si associa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, ci sono altre richieste? Avvocato Tondo.

AVVOCATO A. TONDO - Sì, Avvocato Tondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO A. TONDO - Allora, io ho una richiesta a controprova con riferimento all'acquisizione dei supporti fotografici relativi all'Agglomerato che è stata disposta con ordinanza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, si deve avvicinare un po' al microfono perché non sentiamo proprio.

AVVOCATO A. TONDO - Sì. Mi scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può ripetere quello che ha detto, per cortesia?

AVVOCATO A. TONDO - Sì. Dicevo che ho una richiesta a controprova con riferimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se vuole, può rimanere seduto perché forse si sente meglio.

AVVOCATO A. TONDO - Sì, grazie. Forse è meglio. Dicevo che ho una richiesta a controprova con riferimento all'acquisizione dei supporti fotografici relativi all'impianto agglomerato, disposta dalla Corte (con ordinanza del 13 gennaio scorso) su richiesta Pubblico Ministero. A questo proposito deposito appunto un'istanza di ammissione ai sensi dell'Articolo 495 secondo comma Codice di Procedura Penale e chiedo che questa Difesa sia ammessa a procedere all'esame dell'imputato Ingegnere Angelo Cavallo ed all'esame del teste signor Fabio Franciosa (all'epoca dei fatti dipendente di Ilva S.p.A. in qualità di tecnico di esercizio dell'Area Agglomerato). Le circostanze su cui si chiede che vengano sentiti l'imputato e il teste sono in relazione alle circostanze di fatto relative alle condizioni dell'impianto agglomerato, così come sono emerse nel corso del sopralluogo del 23 febbraio 2010 e rappresentate nel fascicolo fotografico acquisito all'udienza scorsa, su cui hanno deposto i testi Fernando Severini all'udienza del 6 giugno 2017 e Francesco Di Francesco il 26 settembre 2017. Mi limito semplicemente ad aggiungere che, come la Corte ricorderà, i supporti fotografici che sono stati acquisiti integrano l'oggetto delle prove a carico addotte dalla Procura, in particolare delle deposizioni rese rispettivamente appunto dai testi Fernando Severini e Francesco Di Francesco; ragione per cui vorrei depositare l'istanza di cui accennavo. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può depositarla. Ci sono altre richieste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se non c'è nessun altro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lisco, prego.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io faccio questo mio intervento per far presente appunto alla Corte che in quell'istanza che avevo depositato il 13 c'era anche una richiesta ex Articolo... giusto per questo. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - "Una richiesta..."?

AVVOCATO P. LISCO - Ex Articolo 507, 195 e 468.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, anche 507.

AVVOCATO P. LISCO - Sono sicuro che la Corte ricorda perfettamente, quindi mi riporto alla stessa in relazione alla richiesta 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, forse è pleonastico ma ci tenevo a precisare che chiaramente le mie richieste le ho formulate nella duplice veste di difensore di fiducia dei miei assistiti e di difensore d'ufficio nominato dalla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. Allora, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Io chiederei alla Corte - ex Articolo 507 - di sentire, per le stesse ragioni che ha indicato l'Avvocato Vozza, sia l'Ingegnere Tognotti (il Professor Tognotti) e sia il Dottor Giliberti. Riteniamo che sia assolutamente necessario ai fini della decisione proprio perché si tratta di argomentazioni comunque delicate e importanti che non possono prescindere in questo momento dall'ascolto del Giliberti che è proprio il responsabile del laboratorio. In questo processo sono state introdotte numerose acquisizioni, da parte del Pubblico Ministero, che riguardavano proprio il laboratorio Ilva. Quindi non sentire il responsabile di quel laboratorio è chiaramente un grave vulnus per l'acquisizione completa delle indicazioni. Si tratterà di un'udienza soltanto da dedicargli, quindi in un'udienza riusciamo comunque a conoscere tutte quelle indicazioni - dal punto di vista, da un lato, difensivo e, dall'altro, proprio dell'accertamento della verità - che riguardano tutti i fatti del laboratorio che hanno trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento, non ultima la produzione del Pubblico Ministero. Ma sappiamo che anche le precedenti produzioni del Pubblico Ministero attenevano comunque alle attività del laboratorio Ilva. Stesso discorso per il Professor Tognotti: perché avete visto che comunque ha portato il contributo della sua professionalità e delle sue conoscenze in un ambito scientifico molto delicato e particolare che è quello proprio dei modelli - sia dei modelli di ricaduta e sia dei modelli di circolazione - quindi, in relazione a questi fatti, è la persona che può portare il massimo contributo possibile dal punto di vista scientifico su queste argomentazioni, visto comunque il fatto che è il responsabile proprio del dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Università di Pisa. Chiedo poi, come istanza 507... Mi riallaccio alla vostra doppia ordinanza del 4.11.2020. Ricorderete... e non sto a ripetere tutto il mio intervento di quella udienza. Però ricorderete che, in quell'udienza, vi avevo documentato tutte le richieste che partivano addirittura dal febbraio - la prima è 21 febbraio 2020 - e che si erano poi protratte fino all'ottobre del 2020 (quindi reiterate richieste), nei confronti della Procura della Repubblica - da un lato - e nei confronti dei responsabili, mandando sempre a tutti comunque le mie PEC, le mie richieste - purtroppo gli accessi fisici, sapete bene, sono interdetti per il problema del Covid - e le mie richieste di acquisizione di quel fascicolo che non si trova - lo vogliamo chiamare "smarrito", lo vogliamo chiamare... il fascicolo indicato dall'Ispettore Severini - in cui avremmo trovato praticamente tutta quell'attività di indagine che riguardava la

contaminazione da PCB derivante dall'Arsenale di Taranto. In quella sede, nella parte finale della vostra ordinanza - comunque, per comodità di consultazione, vi produco lo stralcio così la trovate immediatamente - prendevate atto della mia precisazione che effettivamente l'ultimo sollecito che era stato fatto era 22.10.2020. A quella data erano trascorsi però - dicevate - solo tredici giorni. Adesso, ad oggi, sono passati mesi dal 22 di ottobre del 2020. Io non ho ricevuto nessuna risposta - da quella data - da parte della Procura della Repubblica, da parte del responsabile dell'ufficio. Come avrete modo di verificare - ma l'avete già fatto l'altra volta - nella comunicazione che ci viene data dall'ufficio si dice che quel fascicolo (il 9395/05 Modello 21) risulta archiviato il 12.4.2013. Io ho chiesto anche nello specifico di avere la richiesta di archiviazione, di sapere chi era il Pubblico Ministero che aveva archiviato, di avere il provvedimento di archiviazione, di sapere chi era il G.I.P. che aveva archiviato e con quali motivazioni; avevo ovviamente chiesto di avere il contenuto del fascicolo per poter verificare e riscontrare ulteriormente le dichiarazioni dell'Ispettore Severini. La particolarità del fatto stava proprio nella coincidenza temporale, cioè - da un lato - negli stessi mesi veniva esercitata l'azione penale nei confronti dei nostri assistiti in relazione al reato di avvelenamento da contaminazione del Mar Piccolo in cui c'erano questi superamenti dovuti al PCB. Rispetto a questo dato noi abbiamo - per questo è assolutamente necessario ai fini della decisione - una imputazione che vede noi imputati a dover rispondere della contaminazione del Mar Piccolo quando, in quello stesso contesto temporale, da un lato si esercitava l'azione penale nei nostri confronti, dall'altro lato la Procura inoltrava richiesta di archiviazione invece nei confronti dell'Arsenale della Marina. Quindi noi riteniamo che, arrivati a questo punto dal punto di vista processuale e proprio facendo riferimento a quello che era un rimando implicito nella vostra ordinanza in cui dicevate "Sostanzialmente sono trascorsi solo tredici giorni", cioè "Aspettiamo per vedere perché magari qualcosa esce"... Quella che normalmente è una richiesta banale che noi difensori esercitiamo normalmente, in questo momento purtroppo ha bisogno del vostro intervento perché è su una imputazione che comunque è una imputazione delicata che riguarda l'avvelenamento e che riguarda la contaminazione del Mar Piccolo. Acquisire questi atti - per noi difensori, da un lato, ma anche per voi che avete la responsabilità di emettere una sentenza su queste argomentazioni - riteniamo sia assolutamente necessario ai fini della vostra decisione. Quindi reitero la mia richiesta, questa volta declinandola sotto il paradigma del 507, ritenendola assolutamente necessaria ai fini della decisione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei. Avvocato Urso.

AVVOCATO C. URSO - Sì, Presidente. Io mi vorrei associare alla richiesta del collega

Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, sulle richieste 507 degli altri dobbiamo intervenire adesso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Beh, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, Presidente, riprendo il discorso di prima che avevo iniziato per quanto riguarda la richiesta della CODACONS. La CODACONS, da un lato, revoca le sue istanze 507 e, dall'altro lato, dice testualmente... perché è più facile probabilmente riportare testualmente quello che si dice e non la mia interpretazione. Perché dice: "Laddove invece questo elemento che solo parzialmente traspare dalle immagini del filmato che è riportato al seguente link..." e riportano un link, "...era ed è assolutamente necessario per l'illustrazione dei fatti enunciati nei capi l) ed m), per la gravità degli effetti, per una necessità di graduazione della pena, per la decisione in ordine alla confisca, per il risarcimento anche ai fini della provvisoria". La richiesta è, ad avviso sommo di questo difensore, inammissibile perché c'è un elenco alla fine - che è soltanto un elenco di nomi di persone - in cui si riassume brevemente la circostanza che queste persone avrebbero comunque subito delle perdite di loro congiunti. Non c'è, ovviamente, nessuna indicazione ulteriore. Lei ricorderà in ogni caso che questa Difesa, nella fase iniziale di questo processo, aveva richiesto - come richiesta difensiva a prova contraria - l'ascolto delle Persone Offese che si erano costituite Parti Civili. La Corte, con la propria ordinanza, statui dicendo "È onere delle Parti Civili provare il loro danno e, quindi, non concediamo a voi difensori una controprova rispetto a una prova diretta da cui... manca proprio la richiesta della prova diretta" (questo fu il ragionamento che fu fatto dalla Corte nell'ordinanza iniziale). È ovvio che non si può arrivare, oggi, alla fine del processo e cercare di introdurre storie cliniche di persone che per malattie hanno subito delle perdite di congiunti. Perché, come abbiamo avuto modo di appurare... a parte il fatto che questo è un processo che, in generale, non si è occupato di casi singoli. In ogni caso, ogni singolo caso clinico ha bisogno - come le vostre sentenze insegnano - di un accertamento specifico per andare a verificare le cause, le concause. Ci sono tantissimi fattori che devono essere conosciuti per poter arrivare ad una valutazione specifica. Quindi, sotto questo profilo, le chiedo - a nome dei miei assistiti - di non accogliere questa ulteriore richiesta fatta dal CODACONS per le ragioni che ho cercato di sintetizzare. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie a lei. L'Avvocato Urso quindi ha dichiarato di associarsi.

AVVOCATO C. URSO - Sì. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - L'Avvocato Vozza si associa sia alle richieste che alle eccezioni sollevate dal collega Annicchiarico.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Stessa cosa Avvocato Convertino. Grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO - Anche l'Avvocato Lojacono si associa.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Avvocato Perrone.

AVVOCATO A. TONDO - Presidente, anche l'Avvocato Tondo si associa a quanto appena detto dal collega Annicchiarico. Aggiungo solo che questa ulteriore...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A questa revoca delle istanze di CODACONS vuole associarsi?

AVVOCATO A. TONDO - Sì, esatto. Esatto, sì, rispetto a questo residuale di istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. TONDO - Aggiungo solo che, per quanto riguarda le trascrizioni che sono allegate a questa istanza, risultano del tutto non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di contestazione in questo processo che - ricordo - sono relativi a un periodo di tempo compreso fra il 1995 e il 2013; mirano altresì ad ampliare il tema probandum in tema surrettizia. Per cui, a maggior ragione, insisto per il rigetto di questa richiesta. Grazie.

AVVOCATO L. LANUCARA - Anche Lanucara, per la Difesa De Felice, si associa.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, Presidente. L'Avvocato Melucci, per i suoi assistiti, si associa alle...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, chi è intervenuto? Avvocato...

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara, per De Felice, si associa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'Avvocato Lanucara.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, l'Avvocato Melucci - per i suoi assistiti - si associa alle richieste e alle eccezioni fatte dall'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, l'Avvocato Perrone...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.

AVVOCATO L. PERRONE - ...in relazione alla posizione processuale del proprio assistito, invece fa propria quella che era stata l'istanza di 507 - formulata dal CODACONS - di confronto tra il custode giudiziario e l'Ingegnere Fruttuoso, declinando e facendo propri tutti quanti quegli elementi di contraddizione che erano stati evidenziati nel corpo dell'istanza presentata dall'associazione medesima. Quindi, in questo senso naturalmente, faccio mia quella istanza e la propongo e la declino nelle forme di richiesta di 507 all'Eccellentissima Corte.

AVVOCATO C. URSO - Presidente, l'Avvocato Urso si associa alla richiesta del collega Perrone. Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA - L'Avvocato Vozza si associa alla richiesta dell'Avvocato Perrone.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche l'Avvocato Convertino.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'Avvocato Annicchiarico si associa alla richiesta dell'Avvocato Perrone. Su questa richiesta, qualora la Corte dovesse valutare diversamente da quelle che sono state le indicazioni di carattere oggettivo portate dall'Ingegnere Fruttuoso, da questo punto di vista noi chiediamo... Ovviamente voi la vostra valutazione la potete fare perché ormai avete il quadro abbastanza completo. Da questo punto di vista, qualora residuassero dei dubbi nella Corte, noi riteniamo assolutamente necessario che questi dubbi siano fugati. Se invece la Corte si è già resa conto che le indicazioni documentali dell'Ingegnere Fruttuoso siano sufficienti da questo punto di vista, chiaramente diventa recessiva. Quindi insisto, previa questa specificazione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, non abbiamo ben compreso. Le richieste 507 sono le Difese che le propongo. Quindi i nostri eventuali dubbi... se abbiamo dei dubbi, lo faremo d'ufficio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei mi insegna che il 507 noi lo possiamo sollecitare ma è proprio un vostro potere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, da questo punto di vista, mi sono sentito di precisare che chiaramente noi lo facciamo ma, più che per noi, lo facciamo molto per voi. Grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO - L'Avvocato Lojacono, per il verbale, si associa alla richiesta dell'Avvocato Perrone.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche l'Avvocato Convertino. Grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche l'Avvocato Melucci, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre richieste, ci sono interventi per quanto riguarda queste richieste?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Comincio dall'ultima, la richiesta di confronto Fruttuoso-Valenzano. Credo che questa richiesta possa tranquillamente essere rigettata perché non è assolutamente necessaria ai fini della decisione. Per una ragione molto semplice: perché i due accertamenti che sono stati fatti - quello di Fruttuoso e quello di Valenzano - sono totalmente diversi. Perché Fruttuoso che cosa fa? Prende dei documenti, li analizza e trae le sue conclusioni e fa un unico sopralluogo nel novembre 2017. Mentre la Valenzano i suoi accertamenti li fa andando sul posto e verificando gli impianti. Su che cosa dovremmo fare il confronto, nel momento in cui Fruttuoso dice "Dalla fattura tot risulta questo lavoro"? La Valenzano dirà: "Sono andata sul posto e io, invece, non riscontro questo lavoro". Che cosa dobbiamo confrontare: il documento con

il sopralluogo? Sarebbe totalmente inutile! Starà alla valutazione poi della Corte di Assise decidere qual è effettivamente la versione più aderente alla realtà. Per quanto riguarda poi l'ascolto di Tognotti sul discorso della circolazione della falda, l'ha detto il difensore: Tognotti è stato già sentito; è stato già sentito, ha tratto quelle che sono le sue conclusioni e le ha descritte alla Corte. Abbiamo poi una relazione, che è stata acquisita ultimamente dalla Corte di Assise, che dice determinate cose. Ma - voglio dire - non è che dobbiamo consentire, una volta che si introduce... Peraltro, questo è un documento e noi dovremmo sentire un testimone che ha già parlato della circolazione della falda. Il documento dice esattamente la stessa cosa: parla della circolazione della falda. Il fatto che non coincidano le due cose - ammesso che sia così - non giustifica assolutamente l'ascolto a prova contraria, così come anche ex Articolo 507, di Tognotti. Con riferimento a Giliberti... Presidente, se non ricordo male, Giliberti forse non si trova nemmeno in Italia. Ma non è questo il punto. Lo stiamo cercando da più di un anno per fargli una notifica che non riusciamo a fare. Ma - ripeto - non è questo il punto. "Emissioni AGL" prodotte dal Pubblico Ministero. Se noi andiamo a vedere la consulenza di Fruttuoso, esattamente tutte quelle analisi che sono state prodotte dal Pubblico Ministero io le vado a ritrovare - forse anche in maniera più ordinata - nella consulenza di Fruttuoso. Che cosa dovrebbe andare a dire a controprova Giliberti, quando si tratta di analisi che addirittura sono passate dal suo laboratorio, dove egli appunto prestava la sua attività? A controprova di che cosa? Delle sue stesse analisi. Quindi mi pare che, anche da questo punto di vista, possa essere rigettata la richiesta. Così come anche con riferimento alle foto AGL2 prodotte ultimamente dal Pubblico Ministero. Sul punto - ha ricordato il difensore - ci sono state due udienze (ma forse anche di più) dove ha parlato anche Esposito di questo aspetto dell'AGL2: del 6 giugno e del 26 giugno. Cioè è stata sviscerata la questione dell'AG2 e delle polveri che sono state ritrovate a seguito di quel sopralluogo. Severini ha parlato anche di queste foto. Allora, a controprova, dovremmo sentire Cavallo che è stato già sentito - perché c'è stato l'esame di Cavallo - e un teste che poteva già essere indicato addirittura nella lista? Perché delle polveri dell'elettrofiltro, con quel sopralluogo, si sapeva già dall'inizio di questo processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Franciosa? Fabio Franciosa?

P.M. M. BUCCOLIERO - Franciosa, Franciosa. Quindi credo che le questioni possano essere tutte tranquillamente rigettate. Con riferimento al fascicolo che non riusciamo a trovare, Presidente, qui il punto è che... Sembrerebbe che il fascicolo si trovi nell'archivio situato presso il Porto di Taranto. Le ricerche sono state fatte e, probabilmente, sono ancora in corso. Purtroppo il Pubblico Ministero non può andare direttamente lì a capire

dove si trova questo fascicolo. Per quanto riguarda la questione dei PCB - francamente, Presidente - mi sembra che la questione sia stata affrontata in maniera molto approfondita in questo processo - anche con i consulenti della Difesa - e non credo che ci siano ombre ancora da chiarire da parte della Corte. Quindi io ne chiedo il rigetto. Ora non ricordo la questione dell'Avvocato Lisco. L'avevo segnata da qualche parte. Qual era la richiesta del 507? L'avevo segnata per chiedere il rigetto, ovviamente. Era l'ascolto...

AVVOCATO P. LISCO - Posso?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. L'Avvocato Lisco è presente?

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora ci siamo.

AVVOCATO P. LISCO - Okay.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual era la questione?

AVVOCATO P. LISCO - Sì. In pratica, all'udienza del 26 gennaio 2018 il signor Meo veniva ascoltato e dichiarava di aver visto aspirare le vasche delle banchine di IMA1 - allagate per via dell'acqua piovana - per mezzo di un'autobotte condotta dal signor Martina Gaetano, dipendente dell'allora Ilva S.p.A.. A seguito delle stesse dichiarazioni, il sottoscritto chiedeva subito - ex Articoli 595 e 468 - l'ascolto del signor Martina Gaetano, dipendente dell'Ilva, per confermare le circostanze di fatto riferite dal signor Meo oppure smentirle. Sul punto, il Pubblico Ministero del 26 gennaio 2018 si opponeva anche perché - leggo testualmente il verbale - la deposizione appariva lacunosa ("...per la conoscenza... ha lasciato molti margini di dubbio" diceva il Pubblico Ministero Dottor Graziano). Quindi la Corte si riservava. Io ho riproposto - ex Articolo 500 - la questione, cioè di ascolto di Martina Gaetano. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO - 195?

AVVOCATO P. LISCO - 195, 468 e 507.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sulle dichiarazioni che lui avrebbe appreso da Meo o di avere visto Meo? Non ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parla di aver visto Meo...

AVVOCATO P. LISCO - Non di aver visto Meo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Meo dichiara di aver visto Martina.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Quindi Martina Gaetano dovrebbe confermare o smentire la circostanza - dichiarata da Meo - di prelievo di quest'acqua dalle vasche allagate di IMA1.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, c'è opposizione. Non è mica teste di riferimento! Meo dice di aver visto Martina. Beh? Mica è teste di riferimento 195!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, ma la questione è riproposta come 507, nei termini del 507.

P.M. M. BUCCOLIERO - 507. Ovviamente, Presidente, non è assolutamente necessario ai fini della decisione. Per cui ne chiedo il rigetto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi, Presidente... Sono l'Avvocato Lojacono, per il verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo solo, Avvocato. Volevo semplicemente chiedere... Le altre Parti Civili che non hanno fatto richieste si riportano a quelle già depositate per iscritto, immagino.

AVVOCATO A. MARIGGIO' - Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quali sono? Forse ci sono sfuggite?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Baldo, non aveva proposto... o solo documenti?

AVVOCATO E. BALDO - Solo documenti, solo documenti.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Abbiamo detto che non avevamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Allora - sì - erano richieste che ricordavo invece del CODACONS, che sono state poi revocate. Va bene. Allora, Avvocato Lojacono, diceva...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Mi scusi, Presidente. Avvocato Lojacono, per il verbale. Mi permetto di fare questo intervento soltanto in considerazione del fatto della enormità degli atti e dei documenti che appartengono a questo processo e, quindi, per dare un contributo considerando che, nella opposizione del Pubblico Ministero, la richiesta di sentire il Dottor Giliberti... Il Pubblico Ministero si è opposto affermando, se non sbaglio, che negli allegati alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso - che io ho curato personalmente - sarebbero presenti dei documenti riguardanti le analisi delle emissioni. Questo non è nella realtà, perché voi potrete constatare che in nessuno dei documenti allegati alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso vi è un singolo rapporto di prova concernente la composizione delle emissioni di Ilva. Siccome l'Avvocato Vozza è stato molto preciso: ha chiesto di sentire il Dottor Giliberti - e io mi sono associato - a controprova rispetto a due allegati che il Pubblico Ministero ha prodotto nelle sue ultime richieste di produzioni documentali, cioè l'allegato 11 e l'allegato 13. L'allegato 11 prodotto dal Pubblico Ministero sono le analisi degli inquinanti presenti nelle emissioni e l'allegato 13 sono le misurazioni delle emissioni diffuse dello stabilimento Ilva prioritariamente riferite all'Area Agglomerato. Quindi sono due documenti - quelli prodotti dal Pubblico Ministero - che hanno un contenuto di natura chimica, eminentemente chimica. L'Ingegnere Fruttuoso, come voi sapete, ha fatto una relazione di natura impiantistica. Non c'è nessun allegato alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso

che abbia natura chimica. Questo ve lo dico per una questione anche di precisione in quello che si dice insomma. Potete verificarlo: non c'è nessun documento allegato alla relazione di Fruttuoso che abbia natura chimica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io chiedevo invece il confronto tra Valenzano e il Professor Consonni. Perché il Professor Consonni ha fatto tre sopralluoghi: era il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Milano. Noi l'abbiamo sentito. Ha fatto tutt'una indagine a campione su oltre quaranta investimenti, trovandoli tutti. In occasione praticamente del secondo sopralluogo, la Dottoressa Valenzano non si è più fatta trovare (lo ha detto a dibattimento). Quindi Consonni riscontra perfettamente tutto quello che dice Fruttuoso e invece smentisce clamorosamente tutto quello che dice la Dottoressa Valenzano. Siccome - purtroppo - noi pensavamo che il Pubblico Ministero su questo aspetto si fosse convinto, mentre ancora oggi si ritiene che quegli investimenti non siano stati fatti, quindi da questo punto di vista io vi chiedo - ai sensi del 507 - un confronto per definire in maniera ultima se questi investimenti i signori Riva... la loro gestione privata li ha fatti o non li ha fatti. Quindi penso sia assolutamente necessario ai fini della vostra decisione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre confronto Fruttuoso/Valenzano? O la ha esteso adesso a...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No no: il confronto che chiedo è Valenzano/Consonni. Sono totalmente in distonia. Consonni è il consulente tecnico nominato dal Dottor Civardi nel procedimento per bancarotta a Milano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi...

AVVOCATO V. VOZZA - Si associa l'Avvocato Vozza alla richiesta del collega Annicchiarico.

AVVOCATO S. LOJACONO - L'Avvocato Lojacono si associa.

AVVOCATO C. URSO - Anche l'Avvocato Urso si associa alla richiesta del collega Annicchiarico.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche l'Avvocato Convertino stessa... Mi associo alla richiesta dell'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO G. MELUCCI - L'Avvocato Melucci si associa.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Avvocato Perrone.

AVVOCATO A. MARIGGIÒ - Presidente, le Parti Civili invece chiedono il rigetto di tutte queste istanze e si associano - per le motivazioni - al Pubblico Ministero, a quanto già esposto dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero su queste ulteriori richieste o precisazioni anche degli Avvocati Lojacono e Annicchiarico, a cui si sono associati gli

altri colleghi? Deve intervenire su queste ulteriori richieste? Perché sono diverse da quelle precedenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - La questione di Consonni?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Confronto Consonni...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sulla questione di Consonni ribadisco che deve essere la Corte a decidere quali sono effettivamente le ricostruzioni più aderenti alla realtà. È inutile che dobbiamo fare un confronto. Sono stati esaminati tutt'e due. La Corte ha a disposizione le carte giuste per poter decidere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Visto che abbiamo rinviato per il perito alle 15:30, dobbiamo per forza di cose...

(Il Presidente interloquisce fuori microfono con il Giudice a latere)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pare che stia tornando il consulente. Ritiriamoci per qualche minuto. Ci ritiriamo per qualche minuto, così interpelliamo il perito.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:13 e rientra in Aula di udienza alle ore 12.31.

AVVOCATO A. SAMBATI - Presidente - sono l'Avvocato Sambati - quando è possibile, vorrei avere la parola per una richiesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sentiamo prima il perito, così lo liberiamo.

(Il perito si accomoda nuovamente al microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è stata rilevata l'assenza, il fatto che non fosse stata trascritta la conversazione 7833, 25 agosto 2010, RIT 90/10. Lei ha potuto appurare qualcosa in merito a questa trascrizione?

PERITO A. CAFORIO - Questa trascrizione... era già stata trascritta. Sicuramente nella stampa del volume riguardante... era saltata, per cui l'ho recuperata, l'ho messa a disposizione sia della Corte e sia delle parti. Per cui...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi conferma anche questa trascrizione.

PERITO A. CAFORIO - Confermo anche questa, perfetto. Come prima, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Vozza, ha preso atto? Quindi era stato un mero refuso. Era stata trascritta ma non allegata alla relazione.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì: prendo atto. Peraltro, proprio qualche minuto fa mi ha messo a

disposizione la trascrizione così come stampata adesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande per il Dottor Caforio?

AVVOCATO V. VOZZA - Da parte mia no, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono domande. Va bene. La ringraziamo. Può andare.

Grazie.

PERITO A. CAFORIO - Grazie a voi.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Perito viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Voleva intervenire?

AVVOCATO A. SAMBATI - Sì. Avvocato Sambati, per Specchia. Prima di tutto volevo dare atto della mia presenza, poi volevo produrre dei documenti, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. SAMBATI - È una deliberazione del Consiglio Provinciale (la numero 59 del 2007); direttiva numero 18 del 2007, a firma del Direttore Generale Vincenzo Specchia; la direttiva numero 13 del 2006, sempre della Provincia, a firma del Dottore Specchia; la comunicazione della cessazione dell'incarico di Direttore Generale, sempre riferita al Dottore Specchia, a firma del Dottor Romandini. Poi volevo chiedere al Pubblico Ministero - perché non ricordo - se l'interrogatorio di Specchia, nella fase delle indagini, della misura cautelare, è stato depositato. Sennò chiederei fosse acquisito appunto al fascicolo del dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, credo di sì. Tutti gli interrogatori delle persone che non si sono sottoposte all'esame sono stati prodotti alla Corte.

AVVOCATO A. SAMBATI - Benissimo, benissimo. Chiedo scusa. Sono arrivato in ritardo e...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non ci sono problemi. Per quanto riguarda questa documentazione, ci sono osservazioni? Penso di no.

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Disponiamo l'acquisizione. A questo punto ci ritiriamo. Diciamo che ci vediamo alle 15:00, alle ore 15:00.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, quindi stiamo decidendo sui 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo ci saranno altre questioni o possiamo fissare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che tipo di questioni?

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Per iniziare a discutere?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per la fissazione...

(I difensori degli imputati intervengono fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no. Sul fascicolo del dibattimento, fascicolo del dibattimento.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, le questioni sulla formazione del fascicolo. No?

(I difensori degli imputati intervengono fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, Pubblico Ministero, si riferisce alle discussioni o alla chiusura del dibattimento?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, l'eventuale chiusura per la formazione del fascicolo del dibattimento come lettura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per il momento decideremo solo i 507 perché, se dovesse esserci la necessità di assumere prove, chiaramente non ci possiamo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, certo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non lo possiamo sapere. Anche perché alcune richieste sono state avanzate stamattina. Quindi dobbiamo prima decidere i 507. Va bene. Ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:36 e rientra in Aula di udienza alle ore 17:18.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diamo lettura dell'ordinanza: «La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle riserve di cui ai verbali del dibattimento ancora non sciolte e comunque sulle richieste formulate nel corso dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'Articolo 195 Codice Procedura Penale; decidendo, inoltre, sulle richieste formulate dalle parti ex Articoli 468 comma 4 e 507 C.P.P.; sentite le parti, osserva: numerose sono state le richieste formulate a norma dell'Articolo 195 C.P.P. nel corso dell'istruttoria dibattimentale e sulle quali, dopo la interlocuzione delle parti, la Corte ha riservato la decisione. Stabilisce l'Articolo 195 C.P.P. che quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il Giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre, con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone. Ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione che, in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della

disposizione del comma 1 dell'Articolo 195 Codice Procedura Penale, allorché il Giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del Giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'Articolo 507 Codice Procedura Penale e richiamato dall'Articolo 195, comma 2 Codice Procedura Penale (confronta Cassazione 18 ottobre 2017, numero 6212). In ogni caso il Giudice deve preliminarmente verificare che si tratti in effetti di testimonianza indiretta in quanto non è necessario l'esame della fonte diretta per i fatti attinenti ai rapporti tra la stessa e la fonte indiretta (vedi Cassazione 13 febbraio 2018, numero 14730). Ebbene, osserva la Corte che le richieste avanzate a norma dell'Articolo 195 C.P.P. non possono essere ricondotte nell'ambito di operatività della norma, come qui di seguito specificato. All'udienza del 30 maggio 2016 veniva escusso, quelle teste di lista del Pubblico Ministero, l'Ingegnere Pasquale Schiavone (che poi sarà sentito nuovamente quale consulente tecnico di alcune Parti Civili); all'esito della testimonianza venivano richiesti quali testi di riferimento ex Articolo 195 C.P.P. Montervino, Carrino, Centonze e Valenti, ovvero i proprietari degli immobili in ordine ai quali il teste aveva reso le proprie dichiarazioni. La richiesta non solo è stata formulata in modo generico con riferimento ad ogni circostanza riferita dal teste che avrebbe appreso dai proprietari degli immobili, ma soprattutto non si tratta di testimonianza indiretta in senso proprio in quanto il teste riferisce di circostanze apprese in modo diretto attraverso l'effettuazione di sopralluoghi presso gli immobili valutati. Ancora, all'udienza del 16 gennaio 2018, nel corso della deposizione del teste Rito, si procedeva all'ascolto in Aula, nel pieno contraddittorio delle parti, di una conversazione oggetto di una registrazione privata effettuata dallo stesso teste Rito. All'esito è stata chiesta l'escussione ex Articolo 195 C.P.P. delle persone che hanno preso parte a detta conversazione, ovvero la signora Francesca Mosca, madre del Rito, l'Avvocato Francesco Brescia e il Ragioniere Cascone. È evidente che non si tratta di testi di riferimento nel senso indicato dalla norma ma di soggetti eventualmente presenti a quella conversazione, la cui deposizione, ad avviso di questa Corte, non risulta assolutamente necessaria ai fini della decisione, né d'altra parte la richiesta difensiva aveva evidenziato elementi in tal senso. All'udienza del 23 gennaio 2018 (vedi pagina 53 del verbale di stenotipia), all'esito della deposizione del teste Resta, veniva chiesta la testimonianza ex Articolo 195 dei testi Forastieri, Simonetti, Vielmi e Caliendo. Quest'ultimo era stato già escusso e risultava essere stato un collaboratore del teste Resta, mentre i primi tre sono risultati essere cosiddetti "fiduciari". Oggetto della testimonianza, tuttavia, non sono circostanze che il Resta avrebbe appreso da costoro, bensì circostanze che il testimone riferisce in relazione a costoro, ovvero che i primi tre

erano fiduciari, specificatamente che Simonetti era il fiduciario del “mondo del rottame”, Vielmi era il fiduciario del “mondo scoria” e infine che Caliandro era un suo collaboratore. All’udienza del 23 gennaio 2018 (vedi pagina 72 del verbale di stenotipia), all’esito della deposizione del teste Venneri Ciro, vengono indicati quali testi di riferimento Michele Manigrasso, Carmine Impellizzeri, Francesco Alba, Gianluca Chitano, Francesco D’Ippolito e Giampiero Strusi. Anche in questo caso l’oggetto della testimonianza è stata la circostanza che tutti questi soggetti definissero “fiduciario” un imputato del presente processo. Non si tratta di circostanze riferite da costoro al teste ma di una circostanza appresa direttamente dal teste e semplicemente dagli stessi propalata. All’udienza del 23.1.2018 (pagina 94), all’esito della deposizione del teste Marangella, è stata chiesta la testimonianza ex Articolo 195 dei testi Vito Orlando e Giuseppe Caricasole. Anche in questo caso l’oggetto della testimonianza è stata la circostanza che tutti questi soggetti chiamassero “fiduciario” un imputato; non si tratta pertanto di circostanze riferite da costoro al teste ma di una circostanza appresa direttamente dallo stesso teste. All’udienza del 23.1.2018 (pagina 102), all’esito della testimonianza del teste Maraglino Orazio, è stata avanzata richiesta di esame quale teste diretto di Rita Buonomo, segretaria di direzione. In realtà non si tratta di una circostanza de relato: la segretaria viene indicata dal Maraglino semplicemente come colei che gli lasciava il programma di lavoro. All’udienza del 26 gennaio 2018 (pagina 169), all’esito della testimonianza del teste Meo Giuseppe, è stata avanzata richiesta di esame quale teste diretto di Gaetano Martina, operaio utilizzatore di autobotte. In realtà non si tratta di una circostanza de relato: si trattava della indicazione di uno degli operai che utilizzavano l’autobotte; circostanza quest’ultima oggetto di testimonianza diretta del Meo. L’Avvocato Lisco, in data odierna, ha ribadito detta richiesta anche a norma degli Articoli 468 quarto comma e 507 C.P.P.. Ebbene, anche sotto questi ulteriori profili, le richieste non possono essere accolte. Non sono emersi dalla deposizione del teste Meo, invero, elementi di novità rispetto ai quali si possa formulare una richiesta di prova contraria, né la stessa deve dirsi assolutamente necessaria al fine della decisione, dovendosi ritenere il tema di prova non abbinabile di approfondimenti. All’udienza del 30.1.2018 (pagina 144), all’esito della testimonianza del teste Palombella, viene richiesta l’escussione quali testi di riferimento di Antonio Talò, Gennaro Olivo e Pallini. Alla medesima udienza, all’esito della testimonianza del Rappa, viene chiesta l’escussione quali testi di riferimento di Ignazio De Giorgio e Claudio Lucaselli. Infine, nella stessa udienza, viene richiesta l’escussione quali testi di riferimento del Dottor Enrico Martino, Claudio Lucaselli, Francesco Brandimarte, Stefano Leopardi e Beppe D’Ambrosio, a seguito dell’esame del teste Stefanelli. Si tratta di posizioni analoghe (ad

eccezione di quella del Dottor Martino) in quanto tutti i soggetti indicati quali testi di riferimento sono i delegati sindacali dei testi escussi che, invece, sono i rappresentanti delle rispettive sigle sindacali. In realtà è proprio il meccanismo sindacale che funziona per delega e con il meccanismo della rappresentanza: la circostanza oggetto della testimonianza è stata la raccolta delle informazioni che ogni teste effettuava presso i suoi delegati in fabbrica. Il Dottor Enrico, invece, era il responsabile delle relazioni industriali: la circostanza oggetto di prova è la mancata consegna da parte del Martino allo Stefanelli dell'organigramma dello stabilimento, con la motivazione riferitagli della presenza di "fiduciari". Non trattasi evidentemente di un teste de relato. All'udienza del 31.1.2018 (pagina 63), viene richiesta, dopo l'esame del teste Ranieri Cataldo, la testimonianza de relato del teste Battista Massimo. Non ne ricorrono i presupposti in quanto il Battista avrebbe direttamente indicato al Ranieri Cataldo la persona presente in stabilimento identificandola come l'odierno imputato Legnani. All'udienza dell'8 maggio 2018, dopo l'escussione del teste Romandini, viene richiesto nuovo esame del teste Avvocato Cesare Semeraro sulla impugnazione della sentenza TAR. Ebbene, secondo l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione 16 maggio 2002, numero 23161), l'Articolo 195 Codice Procedura Penale, nel prevedere che in caso di testimonianza indiretta (o de relato) debbono essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il Giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testi già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della testimonianza indiretta, circostanza che invece si è verificata nel caso di specie. All'udienza del 5.6.2018, dopo l'esame del teste Rizzo, viene richiesto l'esame quali testi di riferimento dei gestori della stazione di servizio. Non si tratta di un'ipotesi di testimonianza de relato; al più, di ulteriori testi presenti a un determinato evento, che non risultano assolutamente necessari al fine del decidere. All'udienza del 23.10.2018 vi è infine una generica e pertanto del tutto inammissibile richiesta di sentire tutti i testi di riferimento emersi nel corso di quella attività istruttoria. Residuano ancora alcune ulteriori riserve che si provvede a sciogliere. All'udienza del 16 maggio 2017, all'esito della testimonianza del teste Alessandro Marescotti, questi produce alcuni documenti sulla cui acquisizione, dopo la interlocuzione delle parti, la Corte si era riservata. Si tratta di tre copie di articoli di quotidiani e riviste, acquisibili quali documenti con tutti i limiti di utilizzabilità degli articoli di stampa; inoltre di una nota del coordinamento dell'associazione - di cui fa parte Marescotti - indirizzata al Presidente della Regione Puglia, acquisibile quale documento e prova del fatto storico della sua esistenza; infine di un elenco di esiti di

analisi alle quali il teste ha fatto riferimento nel corso della sua deposizione. In merito a questi si riserva ogni ulteriore valutazione in ordine alla valenza probatoria. All'udienza del 10.1.2018 veniva riservata la decisione circa la trascrizione di una registrazione privata alla quale aveva fatto riferimento il teste Rito, di cui si è già detto. La conversazione oggetto di registrazione in realtà è stata sentita in Aula, nel pieno contraddittorio delle parti, alla presenza del medesimo teste Rito, alla successiva udienza del 16 gennaio 2018; sicché alcuna ragione istruttoria ulteriore residua per procedere alla trascrizione della conversazione. All'udienza del 17 gennaio 2018 è stata avanzata richiesta, a norma dell'Articolo 507 Codice Procedura Penale, in modo anticipato sulla acquisizione dei tabulati telefonici del 15 luglio 2010 relativi all'imputato Assennato. La Corte osserva che detta acquisizione non solo non appare assolutamente necessaria ai fini della decisione ma presenta delle caratteristiche obiettive che la rendono altamente impossibile, atteso il lungo lasso temporale intercorrente tra quella conversazione e la data odierna. All'udienza del 28.3.2018, dopo l'esame del teste Di Maggio Francesco, viene chiesto il confronto con il teste Rito. In merito, salvo quanto nel prosieguo si andrà a osservare circa l'ammissibilità del confronto, si rileva che non si tratta di circostanze decisive, pertanto si tratterà di un problema di valutazione di due testimonianze discordanti. È stato chiesto, all'udienza del 4 dicembre 2018, un nuovo esame del Dottor Tagarelli: non sono specificate le ragioni né le circostanze in ordine alle quali dovrebbe nuovamente essere sentito. Non è certo questa la sede per trattare ex professo la disciplina delineata dall'Articolo 507 C.P.P. che rappresenta senza dubbio uno dei nodi nevralgici nel delicato rapporto tra i poteri delle parti e i poteri del Giudice in materia probatoria, rappresentando una disposizione-chiave sintomatica di tutta l'impostazione del Codice vigente. Ebbene, questa Corte si limiterà a richiamare il quadro delineato dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza numero 111 del 26 marzo 1993 alla quale si è uniformata la successiva Giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (vedi, tra le più recenti, Cassazione Sezioni Unite numero 41281, del 17.10.2006). L'Articolo 507 stabilisce che "Terminata l'acquisizione delle prove, il Giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova". Il carattere di assoluta necessità si spiega considerando che la norma si colloca in una fase in cui è terminata l'acquisizione delle prove che sono state svolte ad iniziativa delle parti (Articoli 468, 493, 495 del Codice), sicché le nuove prove la cui possibile esistenza ed esperibilità emerga dal materiale a disposizione del Giudice sono soggette, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza

dei fatti di causa che il Giudice ha ormai conseguito in tale momento. Soprattutto la Corte individua la ratio ispiratrice dell'Articolo 507 C.P.P. nel fine primario e ineludibile del processo penale che rimane la ricerca della verità, al fine di pervenire ad una giusta decisione, conferendo al Giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti. Tanto premesso, il Pubblico Ministero e le Parti Civili - ad eccezione di CODACONS la cui posizione si esaminerà appena di seguito - non hanno avanzato alcuna richiesta a norma dell'Articolo 507 C.P.P.. Con istanza depositata in Cancelleria in data 8 gennaio 2021, il difensore della Parte Civile CODACONS richiedeva diversi approfondimenti istruttori ai quali, tuttavia, rinunciava con nota depositata in data 15.1.2021. In detta nota, oltre alla complessiva revoca delle predette istanze, indicava come assolutamente necessario per la decisione la consultazione del filmato di cui al link di Google espressamente indicato; inoltre allegava una sentenza della Corte di Cassazione Civile e un'elencazione di dichiarazioni di genitori di bambini deceduti che, secondo quanto precisato in udienza dall'Avvocato Minetola, costituirebbe la trascrizione del contenuto del filmato. La richiesta ex Articolo 507 C.P.P. non può essere accolta, eccettuata la produzione della sentenza, in quanto la mera indicazione di un link, anche ad essere considerata quale prova atipica, dovrebbe essere depositata su un supporto non modificabile e eventualmente trascritta; la trascrizione allegata - che corrisponde al contenuto del link, come verificato dalla Corte in Camera di Consiglio - afferisce a testimonianze di genitori di bambini deceduti che manifestano, oltre al loro comprensibile dolore, l'opinione di una correlazione tra le patologie infantili e le problematiche inquinanti. Si tratta tuttavia di testimonianze afferenti a posizioni del tutto soggettive e prive di qualsiasi elemento di carattere obiettivo, persino in relazione alla corretta identificazione dei soggetti intervistati, a cui poter attribuire un minimo rilievo probatorio. I difensori degli imputati hanno avanzato, all'udienza odierna, due ordini di richieste probatorie: quelle ex Articolo 468 comma 4 C.P.P. ed ex Articolo 507 C.P.P.. L'Avvocato Vozza ha richiesto, a norma dell'Articolo 468 comma 4 C.P.P., l'esame testimoniale dell'Ingegnere Tognotti, consulente tecnico di parte già escusso in dibattimento con riferimento alle circostanze oggetto di prova di cui all'allegato 8 della produzione del Pubblico Ministero acquisita in data 13.1.2021; ancora ha chiesto di escutere quale teste il Dottor Domenico Giliberti, direttore del laboratorio di analisi di Ilva, con riferimento alle circostanze oggetto di prova di cui agli allegati 11 e 13 della citata ultima produzione documentale. L'allegato 8 della produzione del Pubblico Ministero afferisce alla relazione tecnica illustrativa - e annessi allegati - del Progetto Operativo di Bonifica e specificatamente degli interventi di Messa In Sicurezza Permanente (MISP) dei terreni e della falda profonda della zona PIP

del Comune di Statte, promosso dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Dottoressa Vera Corbelli, datato aprile 2020. Trattasi evidentemente di uno studio commissionato da un'autorità pubblica, con determinate finalità. Il Professor Tognotti, professore presso l'Università di Pisa, consulente tecnico di parte, ha redatto una relazione di consulenza per le Difese, avente ad oggetto la "possibilità che gli inquinanti possano pervenire al Mar Piccolo a partire da sorgenti di immissione localizzate nel Golfo di Taranto..." (tale relazione è datata ottobre 2020). Ebbene, osserva la Corte che la richiesta di controprova non può trovare accoglimento in quanto, da un lato, la produzione del Pubblico Ministero consta di uno studio a carattere scientifico di provenienza da un ente pubblico, la cui valutazione sotto il profilo probatorio sarà rimessa alla Corte; dall'altro, la relazione del Professor Tognotti contiene delle valutazioni di carattere tecnico-scientifico e, a sua volta, sarà oggetto di un vaglio da parte della Corte sia con riferimento al merito che alle conclusioni rassegnate. Gli elementi di fatto circa lo stato dei luoghi devono dirsi non differenti nei due studi. Soprattutto deve dirsi che lo studio del Commissario per le Bonifiche è antecedente a quello del Professor Tognotti, sicché nessun elemento conoscitivo nuovo può ritenersi introdotto dalla detta produzione. D'altra parte le Difese richiedenti, nell'indicare l'aspetto specifico su cui dovrebbe vertere la controprova (ovvero la circolazione delle acque sotterranee), non hanno evidenziato un elemento di fatto nuovo sul quale dovrebbe svilupparsi l'integrazione della consulenza, limitandosi a rilevare un aspetto meramente valutativo il cui apprezzamento - come si è già detto - è rimesso alla Corte. Quanto precede deve ritenersi assorbente anche rispetto alla richiesta di nuova escussione del consulente Tognotti sull'allegato 8 della produzione del Pubblico Ministero, avanzata a norma dell'Articolo 507 C.P.P.. È stata altresì avanzata richiesta, a controprova e ex 507 C.P.P., di escussione quale teste del Dottor Domenico Giliberti, direttore del laboratorio di analisi Ilva, con riferimento alle analisi delle emissioni di cui agli allegati 11 e 13 della citata produzione del Pubblico Ministero. Detta produzione afferisce ai rapporti di prova, alle analisi e alle indicazioni risultate dal monitoraggio delle immissioni registrate ed analizzate dal laboratorio interno dell'Ilva. Ebbene - osserva la Corte - si tratta di questioni già approfondite nel momento in cui si è sviluppata la fase istruttoria dedicata alla assunzione delle prove richieste dal Pubblico Ministero ex Articolo 430 C.P.P., in rapporto alle quali le altre parti ebbero modo di formulare proprie richieste a controprova. Sicché la produzione documentale di cui si discute non apre un nuovo tema di prova, atteso che le metodiche di analisi - elemento specifico indicato quale oggetto della testimonianza a controprova - è elemento non nuovo e certamente non ricollegabile all'ultima produzione documentale del Pubblico

Ministero. A maggior ragione nessuna necessità, in termini di assolutezza, al fine della decisione, detta testimonianza può rivestire. Ancora la richiesta delle prove orali consistenti nell'esame dell'imputato Cavallo Angelo e nella testimonianza del signor Fabio Francioso, quali prove contrarie rispetto alla produzione fotografica del Pubblico Ministero afferente il Reparto Agglomerato, non può essere accolta in quanto sul punto hanno già depresso nel 2017 i testi Severini e Di Francesco, facendo espresso riferimento ai rilievi fotografici eseguiti in occasione del sopralluogo del 23.2.2010, sicché nessun effettivo tema probatorio ulteriore è stato introdotto con la relativa produzione. Quanto all'ulteriore richiesta di acquisizione del fascicolo numero 9395 del 2005 Registro Generale Notizie di Reato, sulla quale la Corte si era pronunciata con ordinanza in data 4.11.2020, sentito il Pubblico Ministero sul punto, si conferma il mancato rinvenimento dello stesso; sicché, ad oggi, non si ravvisa alcuna assoluta necessità al fine della decisione di disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo, ribadendosi che la informativa di reato a firma del Severini risulta essere già stata acquisita sin dalle udienze del 12 e 17 febbraio 2020, quando venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento le copie originali - in possesso dello stesso teste - della informativa di reato numero 70 del 2007, depositata nella segreteria della Procura in data 13.3.2007 nel procedimento penale numero 9395/05 ed anche una serie di allegati in possesso dello stesso Ispettore Severini. Quindi detta richiesta va rigettata. Sono state avanzate le richieste di due confronti, ovvero il confronto ex Articolo 211 C.P.P. tra il teste/consulente tecnico a discarico Ingegnere Fruttuoso e il custode giudiziario, escusso quale teste, Ingegnere Valenzano e quello tra l'Ingegnere Valenzano e il Dottor Consonni. Non sono state indicate in modo dettagliato le circostanze sulle quali dovrebbero vertere detti confronti. Il confronto, come è noto, è quel mezzo di prova che consiste nel nuovo esame - in contraddittorio tra di loro - di persone già esaminate, le cui precedenti dichiarazioni risultino in contrasto su fatti e circostanze considerati dal Giudice importanti. La Corte, sul punto, si limita a ricordare qual è il costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità in materia di confronto, secondo il quale "Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al Giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione" (vedi ex multis Cassazione 20 aprile 2016, numero 20269). Nel caso che ci occupa, allora, la consulenza tecnica elaborata dall'Ingegnere Fruttuoso ovvero quella del Consonni offrono una ricostruzione della vicenda storica oggetto del processo che in più punti, evidentemente, contrasta con l'ipotesi accusatoria compendiata nel capo d'imputazione. La deposizione del custode

Valenzano, per conto suo, offre a questo Giudice ulteriori elementi di conoscenza. Tutti i detti elementi verranno valutati dalla Corte nel momento a questa fase deputato, anche nei passaggi tra di loro contrastanti. Infine si dà atto che risulta già acquisito al fascicolo per il dibattimento quello relativo allo stralcio in occasione della richiesta ex Articolo 444 C.P.P., poi rigettata. Per tali motivi dispone acquisirsi la sentenza prodotta dalla Parte Civile CODACONS in data odierna, rigettandosi ogni altra richiesta; dispone procedersi oltre con la indicazione di cui all'Articolo 511 del Codice di Procedura Penale»

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto per la solita mia eccezione antipatica ma che è imposta dal Codice di Procedura Penale: al fine di prevenire possibili decadenze, eccepisco la nullità dell'ordinanza nelle parti in cui non ha accolto le nostre richieste istruttorie. Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA - L'Avvocato Vozza si associa.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche l'Avvocato Perrone.

AVVOCATO C. URSO - L'Avvocato Urso si associa.

AVVOCATO G. MELUCCI - L'Avvocato Melucci si associa.

AVVOCATO D. CONVERTINO - L'Avvocato Convertino si associa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO A. TONDO - L'Avvocato Tondo anche si associa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, per quanto riguarda le questioni sul...

AVVOCATO P. LISCO - Anche l'Avvocato Lisco. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Grazie, Avvocato. Per quanto riguarda le questioni sul 511 ci vogliamo aggiornare a domani o ve la sentite di andare avanti stasera? Ci sono molte questioni relativamente alle letture?

AVVOCATO L. LACUCARA - Sì, domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero che cosa chiede in proposito?

P.M. M. BUCCOLIERO - Lettura degli atti assunti sinora dalla Corte d'Assise, di tutti gli atti assunti ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?

AVVOCATO E. BALDO - Si associano alla Procura.

(I difensori delle Parti Civili intervengono fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non abbiamo sentito però. Volete parlare al microfono?

AVVOCATO R. ERRICO - Ci associamo alla richiesta del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associano al Pubblico Ministero le Parti Civili. Va bene. I

difensori degli imputati?

(L'Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato...

(L'Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Se ci sono questi problemi, allora rinviemo a domani alle 09:30, con la precisazione che abbiamo ricevuto la quasi certa disponibilità di un'aula magna presso la Scuola CEM che non si chiama più così... insomma la Scuola Allievi - mi sembra che si chiami - a San Vito. È un'aula magna che consentirà di accogliere circa 250 persone. Per qualche settimana abbiamo ottenuto la disponibilità di quest'aula, quindi ne dobbiamo assolutamente approfittare perché poi riprenderanno le lezioni degli allievi e quindi questa disponibilità non ci sarà più. Chiaramente pensavamo che l'interesse di tutte le parti a seguire le discussioni in particolare sussistesse per le conclusioni, la discussione del Pubblico Ministero. Poi magari potremmo tornare anche in quest'aula che comunque è abbastanza capiente. Per cui lunedì - massimo martedì - si dovrebbe iniziare con le discussioni, sempre che tutto il procedimento volto alla...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma lunedì questo, 25?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lunedì 25.

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, siete cinque Pubblici Ministeri... quattro o cinque Pubblici Ministeri.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma, Presidente, devo iniziare io - ovviamente - per una logica di discorso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole iniziare lei.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quantomeno dovremmo avere una quindicina di giorni, venti giorni dalla chiusura del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Pure per guardare, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi abbiamo comunicato questa disponibilità di cui dobbiamo cercare di approfittare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, mi rendo conto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché non ci sarà data un'altra occasione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Però, Presidente, io credo che le discussioni finali siano una parte importante del processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Saranno, più o meno, 4... 500 faldoni complessivamente.

Sono veramente tanti!

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro che ognuno di noi - credo - ha studiato. Però pure per mettere in ordine nella testa le cose... sono tante!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per il momento ci vediamo domani, così avete modo di riflettere su questa proposta.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vediamo domani alle 09:30.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 98.811

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce